A.S. OSTIAMARE LIDO CALCIO S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
e modello di prevenzione degli illeciti sportivi ex art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC

PARTE GENERALE

Stagione sportiva 2026/2027

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI 4
1.1. Il superamento del principio societas delinquere non potest e la portata della responsabilità .. 4
1.2. Le sanzioni previste dal Decreto 6
1.3. L'adozione e l'attuazione del Modello quale esimente 6
2. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA E LE FONTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 8
2.1. Le Linee Guida di Confindustria 8
2.2. L'ordinamento sportivo: lo Statuto federale, il Codice di Giustizia Sportiva e le Linee Guida della FIGC 8
2.3. Il Modello integrato ai sensi del Decreto e dello Statuto federale 10
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ 11
3.1. La Società: identità, attività e contesto di riferimento 11
3.2. L'adeguamento della Società alle previsioni del Decreto 12
3.3. La presente versione del Modello 12
3.4. Le componenti del Modello 12
3.5. Il metodo seguito nella costruzione del Modello 13
3.6. I destinatari del Modello 14
4. L'ORDINAMENTO FEDERALE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI SPORTIVI 15
4.1. Gli enti dell'ordinamento e le loro fonti 15
4.2. Il Sistema delle Licenze Nazionali 15
4.3. La giustizia sportiva e gli obblighi di collaborazione 16
5. LA GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ 16
5.1. L'assetto societario e gli organi sociali 16
5.2. I requisiti di onorabilità degli esponenti e dei soci 17
5.3. L'organigramma e le figure sportivo-organizzative 17
5.4. La struttura organizzativa per la salute e la sicurezza sul lavoro 18
5.5. Remunerazioni e premi 19
6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 19
7. LE PROCEDURE DELLA SOCIETÀ 19
8. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 20
9. LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 20
10. LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, LA TUTELA SANITARIA E LA SICUREZZA DELL'EVENTO .. 21
11. I SISTEMI INFORMATIVI E LA TUTELA DEI DATI 22

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 22
12.1. Istituzione, composizione e requisiti 22
12.2. Compiti e poteri 23
12.3. I flussi informativi 23
13. LE SEGNALAZIONI: WHISTLEBLOWING E VIOLAZIONI SPORTIVE 23
13.1. Il canale interno di segnalazione (whistleblowing) 23
13.2. Le segnalazioni delle violazioni sportive 23
14. IL CODICE ETICO 24
15. IL SISTEMA DISCIPLINARE 24
16. LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL MODELLO 25
16.1. La comunicazione 25
16.2. La formazione 25
17. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 26

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI

1.1. Il superamento del principio societas delinquere non potest e la portata della responsabilità

Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300 e recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (di seguito, anche il "Decreto"), il legislatore ha adeguato l'ordinamento italiano alle convenzioni internazionali in materia sottoscritte dallo Stato.

Il Decreto ha posto fine al principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti — quelli forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale — un regime di responsabilità amministrativa che, sul piano pratico, si avvicina a una responsabilità penale. La responsabilità sorge quando taluna delle fattispecie di reato indicate dal Decreto è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, secondo l'art. 5, da:

- **soggetti apicali**: coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- **soggetti sottoposti**: coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di un soggetto apicale.

Per una società sportiva professionistica la seconda categoria ha un'estensione che merita attenzione. Vi rientrano il personale dipendente e, secondo la qualificazione che di volta in volta si impone, i tesserati e i collaboratori della gestione sportiva, gli operatori sanitari, gli addetti all'organizzazione dell'evento e i soggetti ai quali la Società affida in outsourcing segmenti della propria attività.

Quanto ai criteri di imputazione oggettiva, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce all'**interesse** una valenza soggettiva, riferita al fine perseguito dall'autore materiale del fatto, e al **vantaggio** una valenza oggettiva, riferita al risultato che la condotta ha comunque prodotto in favore dell'ente. L'art. 5, comma 2, esclude la responsabilità quando l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'evento — la lesione o la morte del lavoratore — non esprime un interesse dell'ente e non si traduce in un vantaggio per esso. Interesse e vantaggio vanno perciò riferiti alla condotta inosservante delle norme cautelari, e si colgono nel risparmio di spesa sulla sicurezza o nell'accelerazione dei tempi di lavorazione ottenuta sacrificando i presidi antinfortunistici. Nell'organizzazione di un club professionistico il criterio rileva nella gestione dell'impianto, nell'allestimento della gara e nell'impiego del personale addetto ai servizi.

Non ogni reato commesso dai soggetti indicati genera la responsabilità dell'ente: rilevano soltanto le fattispecie espressamente richiamate dal Decreto e dalla normativa speciale a esso collegata. Le famiglie di reato oggi comprese nel catalogo sono le seguenti.

Articolo	Rubrica (famiglia di reato)
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
Art. 25-quinquiesdecies	Reati Tributari
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Filiera oli vergini di oliva)
L. n. 146/2006	Reati transnazionali
D.Lgs. 129/2024	Adeguamento al Reg. (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività

Le fattispecie che rilevano in concreto per la Società, in relazione alle attività effettivamente svolte, sono individuate nelle Parti Speciali del presente Modello, all'esito delle attività di risk assessment ivi documentate. Fra queste, una fattispecie appartiene per intero al mondo dello sport: l'art. **25-**

quaterdecies del Decreto, introdotto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39 in attuazione della Convenzione di Macolin, che richiama la **frode in competizioni sportive** e l'**esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

All'accertamento della responsabilità conseguono sanzioni di rilievo, che l'art. 9 distingue in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. La cognizione appartiene al giudice penale competente per il reato dal quale dipende la responsabilità dell'ente. L'ente risponde anche quando il reato è commesso nelle forme del tentativo, salve le fattispecie di cui all'art. 25-septies, con riduzione delle sanzioni da un terzo alla metà; l'art. 26 esclude la responsabilità quando l'ente impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE

Le sanzioni pecuniarie, disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12, si applicano in ogni caso di accertata responsabilità e sono determinate per quote, in numero compreso fra cento e mille; il giudice fissa il numero delle quote secondo gli indici dell'art. 11, comma 1, e l'importo di ciascuna quota secondo le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente indicate e per i soli reati per i quali il Decreto le contempla: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi. La durata va da tre mesi a due anni.

Per una società che disputa un campionato professionistico la portata di queste misure va colta nel concreto. La sospensione o la revoca di una licenza o di una concessione può investire i titoli che rendono utilizzabile l'impianto di gara; l'esclusione da contributi pubblici incide sulle risorse destinate allo sport e all'impiantistica; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tocca il rapporto con l'ente proprietario dello stadio.

MISURE CAUTELARI, CONFISCA E PUBBLICAZIONE

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della definizione del giudizio, quando sussistono gravi indizi della responsabilità dell'ente, fondati e specifici elementi che facciano ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole e un profitto di rilevante entità. È questa la conseguenza che, per tempi e per effetti, più di ogni altra può incidere sulla continuità dell'attività.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria e consegue alla sentenza di condanna (art. 19); la pubblicazione della sentenza è eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18). Il Decreto prevede inoltre il sequestro preventivo delle cose confiscabili (art. 53) e il sequestro conservativo dei beni dell'ente quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese (art. 54).

1.3. L'adozione e l'attuazione del Modello quale esimente

Gli artt. 6 e 7 del Decreto delineano le condizioni alle quali l'ente va esente da responsabilità, distinguendole secondo la qualifica del soggetto autore del reato.

REATI COMMESSI DA SOGGETTI APICALI (ART. 6)

L'ente non risponde se prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento; che il reato è stato commesso

eludendo fraudolentemente le misure previste dal modello; e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

CONTENUTO MINIMO DEL MODELLO (ART. 6, COMMA 2)

Il modello deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

REATI COMMESSI DA SOGGETTI SOTTOPOSTI (ART. 7) ED EFFICACE ATTUAZIONE

Quando il reato è commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza altrui, l'ente risponde soltanto se la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza: l'adozione e l'efficace attuazione del modello escludono in radice tale inosservanza.

I commi 3 e 4 dell'art. 7 precisano che cosa significhi efficace attuazione, per entrambe le ipotesi: verifica periodica del modello e sua modifica quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nella normativa; esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure. L'efficacia esimente è subordinata all'attuazione del Modello, oltre che alla sua adozione.

ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI (ART. 6, COMMA 4)

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati dalla lettera b) del comma 1 — vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e curarne l'aggiornamento — possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. La disposizione consente di calibrare l'architettura di controllo sulla dimensione reale dell'organizzazione. Per le società che partecipano a campionati nazionali quella facoltà incontra un limite nella fonte sportiva: l'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto federale prescrive la nomina di un organismo di garanzia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e le Linee Guida della Federazione ne escludono la dipendenza gerarchica da qualunque funzione aziendale e il coinvolgimento nell'esercizio delle attività sociali. Il criterio dimensionale che l'ordinamento sportivo enuncia — modelli costruiti «tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca» — opera perciò sul contenuto del modello e sulla composizione dell'organismo, non sulla sua esistenza né sulla sua indipendenza. Le scelte compiute dalla Società sono illustrate al capitolo 12 e nello Statuto dell'Organismo.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30 D.LGS. N. 81/2008)

Per i reati colposi di omicidio e di lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che il modello ha efficacia esimente se assicura un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti e luoghi di lavoro e agli agenti chimici, fisici e biologici; alla valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori; alla sorveglianza sanitaria; all'informazione e alla formazione dei lavoratori; alla vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro; all'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie; alle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate. Il comma 2 richiede un sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività, il comma 4 il riesame e l'eventuale modifica del modello. La Parte Speciale dedicata alla materia segue la struttura dell'articolo.

L'adozione del Modello resta, sul piano formale, una facoltà. Per una società che accede al campionato professionistico, che gestisce un impianto aperto al pubblico, che accoglie minori nel settore giovanile e che intrattiene rapporti con l'amministrazione, quella facoltà è il presupposto per accedere

all'esimente e, come si vedrà, un adempimento richiesto dall'ordinamento federale e dal Codice di Autoregolamentazione della Lega.

Il Modello non è un documento statico. È un apparato destinato a seguire l'organizzazione nel suo evolversi, e a essere aggiornato quando mutano l'assetto della Società, le attività svolte, il quadro normativo statale e la regolamentazione federale, che conosce revisioni a cadenza annuale.

2. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA E LE FONTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

2.1. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, che può formularvi osservazioni.

La prima associazione a dotarsi di un documento di indirizzo è stata Confindustria, con le Linee Guida del marzo 2002, successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008 e nel 2014 e da ultimo consolidate nell'edizione del giugno 2021. Le Linee Guida indicano di mappare le aree e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto; di predisporre protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, distinguendo i presidi per i delitti dolosi da quelli per i reati colposi; di individuare un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di risorse adeguate; di stabilire obblighi informativi verso l'organismo e da questo verso i vertici e gli organi di controllo; di adottare un codice etico e un sistema disciplinare. Il presente Modello è stato costruito in conformità a tali indicazioni.

2.2. L'ordinamento sportivo: lo Statuto federale, il Codice di Giustizia Sportiva e le Linee Guida della FIGC

La Società opera all'interno di un secondo ordinamento, che le impone doveri propri e la espone a una responsabilità autonoma rispetto a quella del Decreto.

L'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva vincola le società e i tesserati all'osservanza dello Statuto federale, del Codice, delle Norme Organizzative Interne e delle altre norme federali, e impone di osservare i principi di **lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva**. L'ignoranza delle norme federali non è invocabile ad alcun effetto e i comunicati ufficiali si considerano conosciuti dalla data di pubblicazione.

LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ NELL'ORDINAMENTO FEDERALE (ART. 6 CGS)

La società risponde **direttamente** dell'operato di chi la rappresenta secondo le norme federali; risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soci e non soci cui è riconducibile il controllo, delle persone addette ai servizi e di chiunque svolga attività nel suo interesse; risponde dell'operato dei propri dipendenti e dei **propri sostenitori**, sul campo proprio e su quello della società ospitante; risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo la gara, all'interno dell'impianto e nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La società **si presume responsabile**

degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da soggetti estranei, e la responsabilità è esclusa quando risulti, o vi sia ragionevole dubbio, che essa non abbia partecipato all'illecito.

L'estensione della responsabilità a condotte altrui trova presidi propri nel Modello quanto all'integrità della competizione, ai rapporti con la tifoseria e alla sicurezza dell'evento.

All'art. 7 il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che, per escludere o attenuare la responsabilità della società prevista dall'art. 6, il giudice valuta «l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto».

L'art. 7, comma 5, dello Statuto federale attribuisce al Consiglio federale il compito di emanare le norme o le linee guida necessarie e di vigilare affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. I modelli, «tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca», devono prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo e a rilevare tempestivamente le situazioni di rischio;
- l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali di tipo amministrativo e di tipo tecnico-sportivo e di adeguati meccanismi di controllo;
- l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

Con il Comunicato Ufficiale n. 96/A del 3 ottobre 2019 il Consiglio federale ha approvato le **Linee Guida ex art. 7, comma 5, dello Statuto**, destinate a tutte le società che partecipano a campionati nazionali, indipendentemente dalle dimensioni, dalla struttura di governance e dal livello di complessità del sistema di compliance. Le Linee Guida si articolano in dieci principi.

Principio	Contenuto
1. Valutazione dei rischi	Individuazione dei rischi interni ed esterni di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, con stima della probabilità di accadimento e dell'impatto; la mappatura è la base del modello e va aggiornata.
2. Leadership e impegno	Impegno degli organi di vertice nella promozione della cultura dell'integrità e nell'attuazione del modello.
3. Codice Etico e sistema procedurale	Adozione di un codice etico e di procedure per le fasi decisionali di tipo amministrativo e tecnico-sportivo.
4. Controlli interni e controlli sulle terze parti	Meccanismi di controllo sull'attività propria e verifiche sui soggetti terzi che operano per la società.
5. Organismo di Garanzia	Nomina di un organismo indipendente e professionale, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigila sul modello e ne cura l'aggiornamento.

6. Comunicazione e formazione	Diffusione del modello e formazione dei destinatari, con particolare riguardo ai tesserati.
7. Sistema interno di segnalazione	Canale interno per la segnalazione delle violazioni, con tutela del segnalante.
8. Sistema disciplinare	Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del modello.
9. Verifiche, riesame e monitoraggio	Verifica periodica dell'attuazione del modello e riesame degli esiti.
10. Miglioramento continuo e gestione delle non conformità	Trattamento delle non conformità rilevate e adeguamento progressivo del sistema.

2.3. Il Modello integrato ai sensi del Decreto e dello Statuto federale

Le Linee Guida della FIGC precisano che il modello di prevenzione degli illeciti sportivi e il Modello 231 perseguono finalità distinte — il primo previene il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, il secondo la commissione dei reati-presupposto — e che, ove la società abbia adottato il Modello 231, «sarà opportuno un coordinamento» fra i due strumenti.

La Società ha scelto di dare a quel coordinamento la forma di un **documento unico**. Il presente Modello vale insieme come modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto e come modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto federale. Le aree a rischio sono mappate una sola volta e recano, accanto alle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, il requisito che il protocollo sportivo impone per quella medesima attività; i presidi di controllo sono scritti in modo da soddisfare l'una e l'altra finalità; l'Organismo di Vigilanza assomma le funzioni dell'organismo di garanzia previsto dalla lettera d). La distinzione fra le due finalità resta sul piano del contenuto: ciascun presidio dichiara quella cui risponde.

L'ADOZIONE DEL MODELLO COME ADEMPIMENTO VERSO LA LEGA

L'art. 5.1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico richiede che, al momento dell'ammissione al Campionato di Serie C, la società abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo aggiornato alla normativa vigente. La Società aderisce inoltre incondizionatamente al **Codice Etico della Lega Pro** ai sensi dell'art. 8.1 del medesimo Codice di Autoregolamentazione e ne richiede l'accettazione a tutti i tesserati, quale condizione per la costituzione del rapporto di tesseramento, ai sensi dell'art. 8.2.

Concorrono infine a definire il quadro di riferimento il Codice Etico della FIGC, le Norme Organizzative Interne della Federazione, il Sistema delle Licenze Nazionali con il relativo Manuale, le Raccomandazioni Contabili federali e la regolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico. Di tali fonti il Modello tiene conto nelle Parti Speciali, dove ciascun presidio riporta gli estremi della disposizione che lo impone.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

3.1. La Società: identità, attività e contesto di riferimento

L'A.S. Ostiamare Lido Calcio S.r.l. — di seguito, anche "Ostiamare", la "Società" o il "Club" — è la società calcistica di Ostia, fondata nel 1945 e riconoscibile nei colori biancoviola. Ha sede in **Via Amenduni n. 15 (RM)**, ha forma di **di società di capitali, ed in particolare società a responsabilità limitata** ed è iscritta al Registro delle Imprese con **P.IVA e C.F. n 03554881007** e **numero REA RM-679844**.

Con la promozione dal Campionato di Serie D la Società accede al calcio professionistico e partecipa al Campionato di Serie C organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il passaggio muta la natura degli obblighi che gravano sul Club: al rapporto associativo con la Federazione si aggiungono il Sistema delle Licenze Nazionali, la vigilanza economico-finanziaria della Commissione indipendente, la disciplina del lavoro sportivo e un apparato di adempimenti a scadenza fissa presidiato dagli organi federali.

L'attività della Società si articola in quattro direttrici, che il presente Modello assume come perimetro.

- **L'attività agonistica della prima squadra**, con il tesseramento e la gestione dei calciatori e dello staff tecnico, i trasferimenti, i rapporti con gli agenti sportivi e la partecipazione alle competizioni federali.
- **Il settore giovanile**, che l'art. 7, comma 6, dello Statuto federale impone alle società professionistiche e che accoglie minori, con quanto ne consegue in materia di tutela dei minori e di responsabilità dello staff a contatto con loro.
- **L'organizzazione delle gare interne** nell'impianto di gara, con la sicurezza dell'evento, i rapporti con la tifoseria, la bigliettazione e i servizi accessori. Per la stagione sportiva 2026/2027 l'impianto individuato quale sede delle gare è lo stadio comunale «Pasquale Giannattasio» di Ostia, nella disponibilità di Roma Capitale: il rapporto con l'amministrazione cittadina è perciò parte ordinaria dell'attività del Club.
- **La gestione amministrativa e commerciale**, con la formazione del bilancio secondo il piano dei conti federale, gli adempimenti economico-finanziari verso gli organi della Federazione e della Lega, i contratti di sponsorizzazione, i diritti audiovisivi e il merchandising.

Il Modello è costruito sulla struttura organizzativa della Società quale risulta da un organigramme in via di definizione ed impolementazione, e non su una struttura ideale: dove la segregazione delle funzioni non è praticabile, il presidio è sostituito da controlli compensativi — autorizzazioni a più mani, verifiche successive, riscontri documentali — e non è dato per esistente. Il ricorso a professionisti e a fornitori esterni per attività che nelle organizzazioni maggiori sono internalizzate è trattato dal Modello come rapporto con terzi, con i presidi che le Parti Speciali vi dedicano.

3.2. L'adeguamento della Società alle previsioni del Decreto

La Società non aveva in precedenza adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo. L'adozione del presente Modello risponde a tre esigenze che si presentano insieme con l'accesso al professionismo.

La prima è di ordine penale: alla disciplina del Decreto la Società è soggetta come ogni altro ente, ma l'accesso al professionismo amplia il perimetro delle attività del Club e con esso l'esposizione al rischio di commissione dei reati-presupposto; l'adozione del Modello è il presupposto per accedere all'esimente degli artt. 6 e 7. La seconda è di ordine federale: l'art. 7, comma 5, dello Statuto impone alle società che partecipano a campionati nazionali l'adozione di modelli idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, e l'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva ne fa il presupposto della scriminante o dell'attenuante della responsabilità disciplinare. La terza è di ordine organizzativo: la formalizzazione delle regole interne è la condizione perché un'organizzazione che cresce rapidamente conservi la tracciabilità delle proprie decisioni.

3.3. La presente versione del Modello

La presente versione del Modello recepisce il quadro normativo statale e la regolamentazione federale vigenti alla data di adozione, e l'assetto organizzativo della Società quale risulta dalla documentazione societaria acquisita e dalle informazioni raccolte presso i responsabili delle funzioni.

Il Modello sarà aggiornato secondo quanto previsto dal capitolo dedicato al suo aggiornamento. Vanno segnalate fin d'ora due ragioni di revisione che, nel calcio professionistico, hanno cadenza annuale: la modifica delle norme federali, che intervengono con comunicati ufficiali nel corso della stagione, e la variazione dei criteri del Sistema delle Licenze Nazionali, che ogni anno ridefinisce requisiti infrastrutturali, sportivo-organizzativi ed economico-finanziari.

3.4. Le componenti del Modello

Il Modello è un insieme di documenti che si richiamano a vicenda e che vanno letti come un corpo unitario. Il prospetto che segue ne indica la composizione e la funzione.

Documento	Funzione
Parte Generale	Espone il quadro normativo statale e federale, l'assetto di governance della Società, il sistema di deleghe, le procedure, i presidi trasversali, l'Organismo di Vigilanza, il sistema di segnalazione, la comunicazione e la formazione, le regole di aggiornamento. È il documento che fissa il lessico e l'architettura richiamati da tutti gli altri.
Parte Speciale A	Contiene, per ciascuna delle aree a rischio ordinarie, i reati astrattamente ipotizzabili, le funzioni coinvolte, le attività sensibili e il sistema di controllo interno a presidio, oltre ai principi di comportamento specifici.
Parte Speciale B	È dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela sanitaria dell'atleta, alla sicurezza dell'impianto e dell'evento. Segue la struttura dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e rinvia al sistema di gestione della sicurezza per i sotto-processi tecnici.
Codice Etico	Enuncia i valori, i principi e le regole di comportamento vincolanti per tutti i destinatari, comprese le regole proprie dell'ordinamento sportivo. È parte

	integrante del Modello e la sua violazione è sanzionata dal Sistema Disciplinare.
Statuto dell'Organismo di Vigilanza	Disciplina nomina, composizione, requisiti, durata, risorse, compiti e poteri dell'Organismo, e regola i flussi informativi che a esso pervengono e quelli che da esso muovono verso gli organi sociali.
Sistema Disciplinare	Individua le condotte rilevanti, le categorie di destinatari e le sanzioni applicabili a ciascuna, e regola il procedimento di irrogazione.
Allegati	La mappatura delle aree a rischio, con le attività sensibili, le funzioni responsabili, le fattispecie di reato associate e i requisiti del protocollo sportivo; il prospetto degli standard di controllo per area; la tabella dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, allegata al relativo Statuto.

3.5. Il metodo seguito nella costruzione del Modello

Il Modello è stato costruito secondo l'approccio per processi indicato dalle Linee Guida di Confindustria e ispirato al framework *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, e insieme secondo il primo dei dieci principi delle Linee Guida della FIGC, che pone la mappatura e la valutazione dei rischi a fondamento del modello di prevenzione.

Il lavoro si è svolto in due fasi. Nella prima sono state isolate le **aree a rischio**, cioè gli insiemi di processi omogenei nel cui ambito è configurabile la commissione di un reato-presupposto o di un atto contrario ai principi dell'ordinamento sportivo; per ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, le funzioni coinvolte, le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e il requisito che il protocollo sportivo impone per quella medesima attività. Le aree così individuate sono **quattordici**. Nella seconda fase, per ciascuna area, sono stati definiti gli **standard di controllo** attesi, con l'indicazione del fattore di rischio che ciascuno presidia.

Gli standard di controllo di ciascuna area sono ordinati secondo le cinque componenti del sistema di controllo interno.

Componente	Contenuto
Ambiente di controllo	Le regole e i poteri che definiscono il contesto in cui l'attività si svolge: procedure formalizzate, deleghe e poteri di firma, requisiti soggettivi imposti dall'ordinamento federale.
Valutazione dei rischi	Le istruttorie e le verifiche preventive che precedono la decisione: esame dei profili giuridici ed economici, qualifica delle controparti, riscontro dei requisiti.
Attività di controllo	I presidi che accompagnano l'esecuzione dell'operazione: segregazione delle funzioni, autorizzazioni, canalizzazione dei flussi finanziari, tracciabilità documentale, rispetto delle scadenze federali.
Informazione e comunicazione	I flussi verso l'interno dell'organizzazione e verso l'Organismo di Vigilanza, periodici e al ricorrere di situazioni di rischio.
Attività di monitoraggio	Le verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento dei presidi e sull'osservanza delle regole interne.

L'area dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro segue una struttura diversa, che ricalca le lettere dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli standard di controllo si distinguono in generici e specifici. Sono **generici** i presidi che operano trasversalmente su una molteplicità di processi; fra questi, alcuni attengono all'assetto complessivo

del Modello e sono apprezzati una sola volta, a monte, senza declinazione processo per processo, mentre altri enunciano un principio comune che trova attuazione differenziata in ciascuna area. Sono **specifici** i presidi che rilevano per la sola area cui si riferiscono. Ciascuno standard è contrassegnato da una stringa alfanumerica che ne consente il richiamo puntuale nelle Parti Speciali e nelle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

LE STRINGHE DI CODIFICA

AS_<area>_nn — attività sensibile individuata nell'ambito di un'area a rischio.
SC_GEN_nn — standard di controllo generico, di sistema o di controllo.
SC_<area>_nn — standard di controllo specifico dell'area.

La tabella che chiude ciascuna area della Parte Speciale associa a ogni attività sensibile gli standard che ne presidiano i rischi, raggruppati per componente del sistema di controllo.

Rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione, secondo l'indicazione delle Linee Guida di Confindustria, le aree sono distinte in aree a **rischio diretto**, quando l'attività sensibile comporta un contatto effettivo con la pubblica amministrazione, e aree a **rischio strumentale**, quando l'attività può accedere a condotte prodromiche o di supporto alla commissione di quei reati. La distinzione è indicata in apertura del sistema di controllo interno di ciascuna area.

Gli standard di controllo enunciano il presidio atteso. La verifica del loro grado di attuazione in concreto, con la rilevazione degli scostamenti e la definizione degli interventi correttivi, è compito dell'Organismo di Vigilanza secondo il piano delle verifiche, e alimenta l'aggiornamento del Modello.

3.6. I destinatari del Modello

Il Modello e i documenti che lo compongono sono vincolanti per:

- l'organo amministrativo e l'organo di controllo della Società, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i dipendenti della Società, dirigenti e non;
- i tesserati, ivi compresi i calciatori della prima squadra e del settore giovanile, gli allenatori e i componenti dello staff tecnico, il responsabile sanitario e il personale sanitario, i dirigenti accompagnatori e i collaboratori della gestione sportiva;
- coloro che, pur non essendo dipendenti o tesserati, operano per la Società a qualunque titolo — agenti sportivi, consulenti, professionisti incaricati, fornitori, sponsor e licenziatari, gestori esterni dei canali digitali, addetti al servizio di stewarding e società cui siano affidate attività in outsourcing — per i principi a essi specificamente applicabili e nei limiti stabiliti dai rispettivi contratti.

Ai tesserati il Modello si applica in ragione del rapporto di tesseramento e delle norme federali che a esso si accompagnano; l'accettazione del Codice Etico è richiesta all'atto del tesseramento. Ai terzi il Modello si applica per il tramite delle clausole inserite nei contratti, che prevedono l'impegno al rispetto dei principi del Codice Etico e la facoltà della Società di risolvere il rapporto in caso di violazione.

La conoscenza del Modello da parte dei destinatari è condizione della sua efficacia. Gli strumenti che la Società adotta a questo fine sono descritti nel capitolo dedicato alla comunicazione e alla formazione.

4. L'ORDINAMENTO FEDERALE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI SPORTIVI

Le Parti Speciali richiamano puntualmente le norme federali che impongono i presidi di controllo. L'ordinamento nel quale la Società opera si compone degli enti di seguito indicati, del sistema di ammissione ai campionati e degli organi che vigilano sull'equilibrio economico-finanziario e sulla condotta dei soggetti dell'ordinamento.

4.1. Gli enti dell'ordinamento e le loro fonti

Ente	Ruolo e fonti rilevanti per la Società
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	Governa il giuoco del calcio in Italia nell'ambito dell'ordinamento sportivo facente capo al CONI. Fonti rilevanti: lo Statuto federale; le Norme Organizzative Interne (NOIF); il Codice di Giustizia Sportiva; il Codice Etico federale; le Linee Guida per i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7, comma 5, dello Statuto; il Sistema delle Licenze Nazionali con il relativo Manuale, aggiornato ogni stagione.
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro)	Associa le società di Serie C e ne organizza il campionato. Fonti rilevanti: lo Statuto della Lega; il Codice di Autoregolamentazione, con gli obblighi economico-finanziari, di governance e di adesione al Codice Etico della Lega; i comunicati ufficiali e la regolamentazione delle competizioni.
Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario	Istituita ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, esercita la vigilanza economico-finanziaria sulle società professionistiche già propria della Co.Vi.So.C.: riceve i depositi periodici previsti dagli artt. 84 e 85 delle NOIF — bilancio d'esercizio, relazione semestrale, situazioni patrimoniali intermedie — e verifica gli indicatori di controllo e le garanzie richieste per l'ammissione ai campionati.
Organi della giustizia sportiva	La Procura federale, titolare dell'azione disciplinare, e gli organi giudicanti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Dinanzi a essi la Società risponde secondo l'art. 6 del Codice, con la scriminante o attenuante dell'art. 7 legata al presente Modello.

4.2. Il Sistema delle Licenze Nazionali

La partecipazione ai campionati professionistici è subordinata all'ottenimento della **Licenza Nazionale**, che la Federazione rilascia alle società che adempiono, entro termini in parte perentori, ai criteri fissati ogni stagione dal Manuale delle Licenze Nazionali. I criteri si ordinano in tre gruppi:

- i **criteri legali ed economico-finanziari** (Titolo I), che comprendono i depositi documentali presso la Commissione indipendente, il pagamento degli emolumenti e dei relativi oneri, gli indicatori di controllo e le garanzie;
- i **criteri infrastrutturali** (Titolo II), riferiti all'impianto di gara e alle sue dotazioni;

- i **criteri sportivi e organizzativi** (Titolo III), che impongono la partecipazione alle competizioni giovanili, i programmi federali di formazione sull'integrità e il presidio di un insieme di figure organizzative, delle quali si dice al capitolo 5.

Gli impegni assunti in sede di licenza vincolano la Società per l'intera stagione sportiva e la loro osservanza è presidiata dagli organi federali. Il Modello tratta perciò il rispetto dei criteri e delle scadenze federali come un processo a rischio in senso proprio: la relativa area della Parte Speciale A e lo scadenzario federale unico, di cui al capitolo 7, ne costituiscono l'attuazione.

4.3. La giustizia sportiva e gli obblighi di collaborazione

I rapporti con gli organi della giustizia sportiva sono regolati dal Codice di Giustizia Sportiva e costituiscono un'area presidiata dal Modello. I soggetti dell'ordinamento federale hanno l'obbligo di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia quando convocati e di collaborare lealmente; l'obbligo di denunciare alla Procura federale gli illeciti sportivi e le violazioni in materia di scommesse di cui si abbia conoscenza è **personale del tesserato** e non è surrogabile dalla Società, che tuttavia ne promuove l'adempimento con la formazione, con i canali interni di segnalazione e con i presidi dell'area dedicata all'integrità delle competizioni. Sono vietati i rapporti di abitualità, o comunque finalizzati a ottenere vantaggi, con i componenti degli organi di giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione Italiana Arbitri.

5. LA GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

5.1. L'assetto societario e gli organi sociali

La forma e gli organi della Società rispondono a vincoli che, per le società sportive professionistiche, sono più stringenti del diritto societario comune. L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 prescrive la costituzione nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata e stabilisce che «è **obbligatoria la nomina del collegio sindacale**». Per le società a responsabilità limitata la Federazione ha chiarito che l'obbligo attiene all'esistenza dell'organo di controllo, la cui composizione può essere quella del **sindaco unico** ai sensi dell'art. 2477 del codice civile; nello stesso senso dispongono lo statuto-tipo diffuso dalla Lega, che rimette ai soci la scelta fra sindaco unico e collegio, e le Norme Organizzative Interne, che riferiscono gli adempimenti di deposito alla relazione «del collegio sindacale ovvero del sindaco unico». Il medesimo art. 13 impone che l'atto costitutivo preveda lo svolgimento esclusivo di attività sportive e delle attività connesse o strumentali, e che una quota degli utili non inferiore al dieci per cento sia destinata alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Il medesimo articolo, al comma 7, prevede negli atti costitutivi delle società professionistiche la costituzione di un **organo consultivo di tutela degli interessi dei tifosi**, con pareri obbligatori ma non vincolanti, eletto dagli abbonati secondo un regolamento approvato dall'organo amministrativo.

L'assetto concreto della Società è il seguente.

Organo	Composizione e funzione

Assemblea dei soci	**DDR S.r.l. (C.F. 17923091007)** — delibera nelle materie riservate dalla legge e dallo statuto, nomina l'organo amministrativo e l'organo di controllo.
Organo amministrativo	**Amministratore Unico** - è investito della gestione della Società; approva il Modello e i suoi aggiornamenti, nomina l'Organismo di Vigilanza, conferisce deleghe e procure.
Organo di controllo	**Sindaco Unico** - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; le sue relazioni accompagnano i depositi federali previsti dall'art. 85 delle NOIF.
Revisione legale	**Società di revisione** — l'art. 84, comma 4, delle NOIF impone che il bilancio d'esercizio sia sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali che abbia svolto, negli ultimi tre anni, incarichi per società quotate o per società di calcio professionistiche; la relazione semestrale e le situazioni intermedie sono soggette a revisione contabile limitata.

5.2. I requisiti di onorabilità degli esponenti e dei soci

L'ordinamento federale subordina l'assunzione e la permanenza nelle cariche a requisiti soggettivi propri. I dirigenti, i collaboratori della gestione sportiva e i componenti dell'organo di controllo attestano ogni stagione, mediante autocertificazione, l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 22-bis delle NOIF. Chi acquisisce partecipazioni pari o superiori al dieci per cento del capitale è soggetto alla verifica dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria dell'art. 20-bis delle NOIF, con la ricostruzione della catena partecipativa fino ai titolari del controllo e ai beneficiari effettivi. I presidi che attuano queste verifiche sono collocati nell'area Governance societaria della Parte Speciale A.

5.3. L'organigramma e le figure sportivo-organizzative

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell'organigramma — che indica le aree di attività, le linee di dipendenza e i responsabili di ciascuna funzione. L'organigramma è esso stesso oggetto di un adempimento federale: il Titolo III del Manuale delle Licenze Nazionali ne prescrive il deposito, con l'indicazione almeno delle figure che seguono.

Il Sistema delle Licenze impone infatti alla Società di dotarsi, entro termini stabiliti e con requisiti di qualificazione propri di ciascuna figura, di un insieme di responsabili che il Modello assume come presidi organizzativi. Il prospetto che segue li ordina per ambito.

Ambito	Figure previste dal Titolo III del Manuale delle Licenze Nazionali
Area tecnica	Allenatore responsabile della prima squadra, allenatore dei portieri, allenatore responsabile della squadra Primavera; preparatore atletico della prima squadra.
Area sanitaria	Medico Responsabile Sanitario, tesserato nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; almeno un Operatore Sanitario della prima squadra.
Gestione dell'evento	Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, con i requisiti del D.M. 13 agosto 2019 e con divieto di cumulo con ogni altro incarico del medesimo elenco; steward reclutati e formati ai sensi dello stesso decreto; Supporter Liaison Officer; Disability Access Officer.
Gestione e amministrazione	Dirigente Responsabile della Gestione; Segretario Generale/Sportivo, con divieto di cumulo; Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, con le

	qualifiche professionali richieste, acquisibile in outsourcing; Direttore Sportivo iscritto all'Elenco Speciale; Team Manager.
Comunicazione e commerciale	Responsabile Ufficio Stampa, iscritto all'Ordine dei giornalisti o con esperienza professionale almeno annuale nel settore dei media, acquisibile in outsourcing; Responsabile Marketing/Commerciale, acquisibile in outsourcing.
Settore giovanile e sostenibilità	Responsabile del Settore Giovanile, con le qualifiche tecniche richieste e con divieto di svolgere incarichi di allenatore; Social and Environmental Sustainability Officer.

Uno stesso soggetto non può cumulare più di due fra gli incarichi gestionali e organizzativi per i quali il Manuale lo prevede. La copertura di ciascuna figura, il possesso delle qualifiche e la tempestiva sostituzione in caso di cessazione sono presidiati dagli standard di controllo dell'area Ammissione e Licenze Nazionali della Parte Speciale A.

In concreto, l'operatività del Club si distribuisce fra le aree funzionali che seguono; l'attribuzione dei responsabili riprende la mappatura dei processi allegata al Modello.

Area funzionale	Responsabile
Direzione generale e rappresentanza	Organo amministrativo; Dirigente Responsabile della Gestione
Amministrazione, finanza e controllo	Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, con il supporto di consulenti esterni e del revisore legale
Area sportiva	Direttore Sportivo; Segretario Generale/Sportivo; Team Manager
Area sanitaria	Medico Responsabile Sanitario e personale sanitario della prima squadra
Settore giovanile	Responsabile del Settore Giovanile; Responsabile delle politiche di tutela dei minori
Comunicazione	Responsabile Ufficio Stampa
Commerciale e marketing	Responsabile Marketing/Commerciale
Impianto ed evento	Delegato per la gestione dell'evento; responsabile dell'impianto
Sistemi informativi e tutela dei dati	Responsabile IT / referente privacy, con il support di fornitori esterni
Salute e sicurezza sul lavoro	Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente (Parte Speciale B)
Affari legali e contenzioso	Amministrazione, con i legali esterni incaricati

Al quadro federale si aggiungono le figure imposte dalla legge statale: il **Responsabile delle politiche di tutela dei minori** ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della regolamentazione federale in materia di safeguarding, e le figure del sistema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al paragrafo che segue.

5.4. La struttura organizzativa per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il sistema di prevenzione della Società si compone delle figure previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, addetti alle emergenze e al primo soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza — la cui individuazione in concreto risulta da organigramme e dai relativi atti di nomina e designazione. L'analisi dei ruoli, delle eventuali deleghe ex art. 16 del medesimo decreto e dei presidi operativi è svolta nella

Parte Speciale B, alla quale si rinvia integralmente. In quella sede sono trattate anche la tutela sanitaria degli atleti e la sicurezza dell'impianto e dell'evento, con le figure che vi presiedono.

5.5. Remunerazioni e premi

I rapporti economici con i tesserati sono regolati dagli accordi collettivi stipulati fra la Federazione, la Lega e le associazioni di categoria, e soggiacciono ai vincoli economico-finanziari federali, fra cui le regole sul costo del lavoro. I premi e le incentivazioni sono pattuiti nelle forme previste dagli accordi collettivi e depositati secondo le norme federali; è esclusa ogni erogazione priva di titolo o non documentata. La materia è presidiata nelle aree Amministrazione e Personale e tesserati della Parte Speciale A.

6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure assicura che ogni atto compiuto in nome o per conto della Società sia riconducibile a un soggetto munito di poteri formali, entro limiti di materia e di valore coerenti con le responsabilità organizzative. Il sistema si fonda sulla centralità dell'organo amministrativo, che conferisce e revoca le deleghe e i poteri di firma; le procure speciali sono conferite secondo una catena di legittimazione documentata.

Ogni atto di delega o procura identifica il soggetto delegante e la fonte del suo potere, il soggetto delegato con il riferimento alla posizione organizzativa ricoperta, l'oggetto e i limiti del potere conferito. Le deleghe e le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di conferimento, variazione o revoca.

Tre ambiti meritano menzione propria. Le **deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, ove conferite ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, sono descritte nella Parte Speciale B. La **rappresentanza verso l'ordinamento federale** — la firma delle domande, delle dichiarazioni e delle attestazioni dirette alla Federazione, alla Lega e alla Commissione indipendente — segue la modulistica federale e spetta al legale rappresentante o ai soggetti muniti di poteri conformi alle norme federali. Le **variazioni degli organi e delle cariche** sono comunicate alla Lega nei termini federali.

7. LE PROCEDURE DELLA SOCIETÀ

Le procedure interne danno attuazione operativa al Modello: questo definisce i principi di controllo e le regole generali, le procedure disciplinano le modalità di svolgimento delle attività. Il Modello è approvato dall'organo amministrativo; le procedure sono adottate e aggiornate dalle funzioni competenti, nel rispetto dei principi fissati dal Modello, e portate a conoscenza dei destinatari.

Ogni procedura è disegnata secondo tre principi. La **segregazione delle funzioni**, che distribuisce fra soggetti distinti l'autorizzazione, l'esecuzione e il controllo delle operazioni; dove la dimensione della struttura non la consente, il presidio è assicurato da controlli compensativi, quali la documentazione strutturata dell'attività, l'approvazione formalizzata e le verifiche successive. La **tracciabilità**, per cui

ogni operazione è documentata e ricostruibile. La **documentazione dei controlli**, per cui l'avvenuta esecuzione delle verifiche risulta da evidenza scritta.

Le procedure sono richiamate nelle Parti Speciali, area per area. Fra gli strumenti trasversali il Modello annette rilievo particolare allo **scadenzario federale unico**: il calendario degli adempimenti verso la Federazione, la Lega e la Commissione indipendente, con i termini — in parte perentori — previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali, dalle NOIF e dal Codice di Autoregolamentazione. La tenuta dello scadenzario e il presidio delle scadenze sono oggetto di specifici standard di controllo nelle aree interessate della Parte Speciale A.

8. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, comma 2, lettera c), del Decreto richiede che il Modello individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati. Per una società calcistica professionistica il ciclo di programmazione e controllo è in larga parte un contenuto imposto dall'ordinamento federale, oltre che una scelta organizzativa.

La Società redige il budget e i report consuntivi sulle informazioni economico-finanziarie previsionali secondo la disciplina federale, li sottopone all'organo amministrativo e li trasmette agli organi federali nei termini previsti; la contabilità è tenuta in conformità al piano dei conti della FIGC e il bilancio è redatto sulla base dei principi contabili nazionali e delle Raccomandazioni Contabili federali, secondo l'art. 84 delle NOIF. Gli indicatori di controllo e i vincoli sul costo del lavoro fissati dalla regolamentazione federale sono monitorati nel corso della stagione, così che gli scostamenti emergano prima delle scadenze di deposito.

Quanto ai flussi finanziari, valgono le regole generali che le Parti Speciali declinano area per area:

- gli incassi e i pagamenti della Società transitano su conti correnti intestati alla Società, con causale espressa;
- ogni movimentazione è autorizzata da un soggetto munito di poteri, documentata e riconciliata con il titolo che la giustifica;
- i conferimenti, gli apporti e i finanziamenti dei soci sono canalizzati sui conti della Società e riconciliati con le delibere che li autorizzano;
- i pagamenti verso agenti sportivi, fornitori e altri terzi seguono i canali e i vincoli previsti dalle norme federali e dalle procedure interne.

L'articolazione concreta del ciclo di programmazione e controllo — soggetti, strumenti e periodicità interne — è definite nell'elenco delel procedure interne ed i relativi presidi sono negli standard delle aree Amministrazione e Rapporti con la PA della Parte Speciale A.

9. LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'inserimento dei reati tributari fra i reati-presupposto (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) impone di presidiare la formazione delle dichiarazioni fiscali e i versamenti come processi a rischio. La Società

vi provvede secondo i principi che seguono, declinati in standard di controllo nell'area Amministrazione della Parte Speciale A.

- La tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali sono affidate a soggetti qualificati — con il supporto dello studio commercialista incaricato— e ogni dichiarazione è riscontrata sulle scritture prima della trasmissione.
- Le fatture ricevute sono registrate previo riscontro dell'effettività della prestazione; le fatture emesse corrispondono a operazioni effettivamente rese. Il presidio della veridicità delle scritture serve insieme la prevenzione dei reati tributari e la correttezza degli aggregati trasmessi agli organi federali, che sulle medesime scritture si fondano.
- I versamenti delle imposte e delle ritenute, comprese quelle sui compensi dei tesserati, sono eseguiti nei termini di legge e documentati; il loro regolare pagamento è oggetto anche degli adempimenti periodici verso l'ordinamento federale.
- Le operazioni con controparti estere — trasferimenti internazionali, compensi ad agenti non residenti — sono assistite dalla verifica del corretto trattamento fiscale, con il supporto dei professionisti incaricati.

10. LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, LA TUTELA SANITARIA E LA SICUREZZA DELL'EVENTO

La materia è regolata dalla **Parte Speciale B**, che segue la struttura dell'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alla quale si rinvia integralmente. In questa sede si fissano i principi di sistema.

La Società adempie agli obblighi prevenzionistici attraverso la struttura organizzativa descritta al capitolo 5 — datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, addetti alle emergenze — e attraverso la valutazione dei rischi riferita alla propria operatività reale: gli ambienti di allenamento e di gara, gli spogliatoi, l'infermeria, le attrezzature, il lavoro reso in orario serale in occasione delle gare.

Alla prevenzione propria del rapporto di lavoro si affiancano due ambiti che il Modello tratta unitariamente perché condividono attori e luoghi:

- la **tutela sanitaria degli atleti**, con le certificazioni di idoneità, la sorveglianza affidata al personale sanitario della Società e gli obblighi in materia di prevenzione del doping;
- la **sicurezza dell'impianto e dell'evento**, con i titoli amministrativi di agibilità, la manutenzione, l'organizzazione della gara e la gestione degli spettatori, sotto la responsabilità del Delegato per la gestione dell'evento.

Il monitoraggio si svolge su due livelli: il primo affidato agli operatori e ai responsabili di funzione, il secondo agli organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza, secondo i flussi informativi previsti dallo Statuto dell'Organismo. Gli aspetti ambientali della gestione dell'impianto — rifiuti e scarichi — sono presidiati nella medesima Parte Speciale B, in proporzione al rilievo che assumono nell'operatività della Società.

11. I SISTEMI INFORMATIVI E LA TUTELA DEI DATI

La Società impiega sistemi informativi per la gestione amministrativa, per i rapporti con i portali federali e per i propri canali di comunicazione, e tratta dati personali di tesserati, dipendenti, minori del settore giovanile e sostenitori. I principi che seguono sono declinati in standard di controllo nell'area Sistemi informativi e tutela dei dati della Parte Speciale A.

- Le credenziali di accesso ai sistemi e ai portali federali sono assegnate nominativamente, aggiornate al mutare dei ruoli e revocate alla cessazione del rapporto.
- I sistemi sono protetti da misure di sicurezza adeguate alla dimensione della Società, con copie di sicurezza periodiche dei dati.
- Il software impiegato è munito di licenza, censito e riconciliato.
- I trattamenti di dati personali si svolgono secondo le finalità dichiarate e la disciplina del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare cautela per i dati sanitari degli atleti e per i dati dei minori; le violazioni di dati personali sono gestite e, ove ne ricorrano i presupposti, notificate nei termini di legge.

La Società non rientra fra i soggetti destinatari della disciplina in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui al D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138; ove l'evoluzione dell'attività o della normativa lo richiedesse, il presente capitolo e la relativa area della Parte Speciale saranno adeguati.

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1. Istituzione, composizione e requisiti

L'organo amministrativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto, affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo assomma le funzioni dell'**organismo di garanzia** previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto federale, secondo la scelta del Modello integrato esposta al capitolo 2.

L'Organismo ha composizione monocratica: le sue funzioni sono affidate a un componente unico —, esterno alla Società e privo di compiti operativi, nominato dall'organo amministrativo, che ne stabilisce la durata dell'incarico con la delibera di nomina. Il componente possiede i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione precisati nello Statuto dell'Organismo, che disciplina anche le cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca.

Il criterio dimensionale percorre tanto il Decreto quanto lo Statuto federale, che vuole i modelli costruiti «tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca». Esso non consente però di attribuire la vigilanza all'organo dirigente secondo l'art. 6, comma 4, del Decreto: l'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto federale pretende la nomina di un organismo di garanzia indipendente dagli organi di gestione, e il presente Modello vale insieme come modello di prevenzione ai sensi di quella disposizione. Ciò che il criterio dimensionale lascia aperto è la composizione dell'organismo: le Linee Guida della Federazione ammettono tanto la struttura plurisoggettiva quanto quella monosoggettiva, e indicano quest'ultima come percorribile per le società che presentano un

basso livello di complessità. Su questo fondamento la Società adotta la composizione monocratica, con i requisiti di indipendenza e professionalità precisati nello Statuto dell'Organismo.

12.2. Compiti e poteri

L'Organismo vigila sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, ne verifica l'effettività e l'adeguatezza, ne promuove l'aggiornamento e riferisce agli organi sociali. A questo fine dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: accede senza autorizzazioni preventive ai documenti e alle informazioni della Società, ascolta i responsabili delle funzioni e i destinatari, si avvale di consulenti esterni ove necessario, e dispone di risorse adeguate stanziate dall'organo amministrativo. Il dettaglio dei compiti, dei poteri e del funzionamento interno è nello **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**, parte integrante del Modello.

12.3. I flussi informativi

L'Organismo riceve due ordini di flussi, disciplinati dallo Statuto dell'Organismo e dalla tabella dei flussi a esso allegata: i **flussi periodici**, fra cui la relazione informativa a cadenza annuale sull'andamento delle aree a rischio, e i **flussi ad evento**, dovuti al ricorrere delle situazioni di rischio individuate area per area nelle Parti Speciali. L'Organismo riferisce a sua volta agli organi sociali con la periodicità e nelle forme previste dallo Statuto dell'Organismo.

13. LE SEGNALAZIONI: WHISTLEBLOWING E VIOLAZIONI SPORTIVE

13.1. Il canale interno di segnalazione (whistleblowing)

La Società adotta un sistema di segnalazione conforme al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto. Chiunque fra i destinatari del Modello può segnalare, attraverso il canale interno —, le violazioni di disposizioni normative, del Modello o del Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo o sportivo. Il canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e delle persone coinvolte; le segnalazioni sono gestite con diligenza e riscontrate nei termini di legge. È vietata ogni forma di ritorsione verso chi segnala in buona fede; la violazione del divieto, come l'abuso dello strumento mediante segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave, è sanzionata dal Sistema Disciplinare. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni e la disciplina di dettaglio sono nello Statuto dell'Organismo.

13.2. Le segnalazioni delle violazioni sportive

Accanto al canale di whistleblowing opera la disciplina propria dell'ordinamento sportivo. I tesserati hanno l'obbligo, personale e non surrogabile dalla Società, di denunciare alla Procura federale gli illeciti sportivi e le violazioni in materia di scommesse di cui abbiano avuto conoscenza; la segnalazione interna non assolve quell'obbligo, né la denuncia federale esaurisce i doveri verso la Società quando il fatto rilevi anche per il Modello.

La Società, per parte sua, promuove la conoscenza di questi obblighi con la formazione e con il Codice Etico; assicura che chi adempie al dovere di denuncia possa informarne contestualmente la Società attraverso il canale interno, senza che dall'adempimento gli derivi alcuna conseguenza pregiudizievole; porta a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza le segnalazioni e le denunce che rilevano per il Modello, insieme al loro esito. Il coordinamento fra i due binari — i presupposti, i destinatari e i flussi di ciascuno — è disciplinato nello Statuto dell'Organismo.

14. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante del Modello e ne costituisce il fondamento valoriale. Esso enuncia i principi e le regole di comportamento vincolanti per tutti i destinatari e salda in un unico documento le due dimensioni della responsabilità della Società: le regole rilevanti ai fini del Decreto e i doveri di lealtà, correttezza e probità propri dell'ordinamento sportivo.

Il Codice si articola in dieci capitoli: l'introduzione; l'oggetto, le fonti e i destinatari; le regole di comportamento trasversali, comprensive delle regole proprie dell'ordinamento sportivo — fra cui l'integrità della competizione, il divieto di scommesse, i rapporti con gli ufficiali di gara, la veridicità delle attestazioni federali; i rapporti con il personale e con i tesserati; il settore giovanile e la tutela dei minori, cui è dedicato un capitolo autonomo; i rapporti economici; i rapporti con istituzioni, autorità e ordinamento sportivo; i rapporti con gli altri interlocutori; il sistema di controllo interno; l'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice.

L'accettazione del Codice è richiesta ai tesserati all'atto del tesseramento e a ogni stagione sportiva; ai terzi il Codice si applica per il tramite delle clausole contrattuali. La violazione delle sue previsioni costituisce violazione del Modello ed è sanzionata dal Sistema Disciplinare.

15. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lettera e), del Decreto richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; l'art. 7, comma 5, lettera c), dello Statuto federale richiede a sua volta «un incisivo sistema disciplinare interno». La Società vi provvede con il **Sistema Disciplinare**, documento autonomo e parte integrante del Modello, al quale si rinvia.

Il Sistema Disciplinare individua le condotte rilevanti — la violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure che vi danno attuazione — e gradua le conseguenze per categoria di destinatario: i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i **tesserati**, per i quali il documento regola il raccordo fra la sanzione disciplinare interna, gli strumenti contrattuali previsti dagli accordi collettivi e la competenza degli organi di giustizia sportiva, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i terzi, verso i quali operano le clausole contrattuali. Il procedimento di irrogazione assicura la contestazione dell'addebito e il diritto dell'interessato di essere sentito.

L'applicazione delle sanzioni non presuppone l'avvio o l'esito di un procedimento penale o di un procedimento di giustizia sportiva: il Sistema Disciplinare opera sull'autonoma violazione delle regole interne. Resta ferma, per le violazioni rilevanti per l'ordinamento sportivo, la competenza degli organi di giustizia sportiva: i due binari procedono ciascuno secondo le proprie regole, e il loro coordinamento

— per i tesserati, il rapporto fra la sanzione interna, gli strumenti previsti dagli accordi collettivi e il procedimento federale — è disciplinato nel Sistema Disciplinare.

16. LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL MODELLO

16.1. La comunicazione

L'efficacia del Modello dipende dalla sua conoscenza. La Società porta il Modello a conoscenza dei destinatari con strumenti proporzionati alla propria dimensione e differenziati per categoria.

- Il Modello, il Codice Etico e i documenti che li compongono sono consegnati o resi accessibili a tutti i destinatari interni; dell'avvenuta presa visione è conservata evidenza.
- Ai **tesserati** il Codice Etico è sottoposto all'atto del tesseramento e a ogni stagione sportiva, con raccolta della sottoscrizione; nella medesima sede è richiesta l'accettazione del Codice Etico della Lega Pro, secondo l'art. 8.2 del Codice di Autoregolamentazione.
- Ai **terzi** — agenti sportivi, consulenti, fornitori, sponsor, licenziatari, addetti in outsourcing — i principi del Codice Etico sono resi noti in sede contrattuale, con le clausole che ne prevedono il rispetto e le conseguenze della violazione.
- L'adozione del Modello e i suoi aggiornamenti sono comunicati agli organi sociali e, secondo le previsioni federali, trasmessi alla Lega.

16.2. La formazione

La Società adotta un piano di formazione periodico sui rischi e sui presidi del Modello, differenziato per ruolo ed esteso ai tesserati, con evidenza documentata della partecipazione. Il piano si compone di due ordini di attività.

La **formazione interna** copre i contenuti del Modello e del Codice Etico e le regole delle aree a rischio, con moduli calibrati sulle funzioni: agli addetti amministrativi le regole sui flussi finanziari e sugli adempimenti federali, allo staff del settore giovanile la tutela dei minori, ai tesserati l'integrità della competizione, il divieto di scommesse e gli obblighi di denuncia, secondo la cadenza stabilita dal piano — per l'integrità, a ogni stagione sportiva e a ogni nuovo tesseramento.

La **formazione di fonte federale** comprende le iniziative alle quali la Società partecipa in adempimento degli impegni assunti in sede di licenza: gli incontri organizzati dalla Federazione sui temi della corruzione e delle scommesse sportive, il programma di formazione sull'integrità rivolto ai calciatori, agli allenatori e ai dirigenti del settore giovanile, gli incontri in materia di tutela della salute e di prevenzione del doping riservati ai medici tesserati, il programma contro il razzismo e gli incontri di aggiornamento delle figure organizzative previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali.

La formazione sul Modello è obbligatoria. La partecipazione è registrata e la sua omissione rileva ai fini del Sistema Disciplinare; gli esiti del piano di formazione sono comunicati all'Organismo di Vigilanza secondo i flussi previsti.

17. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è un apparato dinamico. L'art. 7, comma 4, lettera a), del Decreto ne richiede la verifica periodica e la modifica quando siano scoperte violazioni significative delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; l'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto federale affida all'organismo di garanzia il compito di curarne l'aggiornamento.

Costituiscono in particolare occasione di verifica e, ove necessario, di aggiornamento:

- le modifiche dell'assetto societario, dell'organigramma o del sistema di deleghe;
- l'estensione del catalogo dei reati-presupposto o la modifica delle norme rilevanti;
- la revisione annuale della regolamentazione federale — il Manuale delle Licenze Nazionali, i regolamenti e i comunicati ufficiali della Federazione e della Lega — nella parte in cui incide sui presidi del Modello;
- le risultanze delle verifiche dell'Organismo di Vigilanza, le segnalazioni ricevute e gli esiti dei procedimenti che abbiano rivelato carenze dei presidi;
- le variazioni rilevanti dell'operatività della Società, fra cui il mutamento dell'impianto di gara o della categoria di partecipazione.

L'aggiornamento segue il riparto di competenze fissato al capitolo 3: le modifiche del Modello e dei documenti che ne sono parte integrante sono deliberate dall'organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza; l'aggiornamento delle procedure attuative spetta alle funzioni competenti, nel rispetto dei principi del Modello. Delle modifiche è data comunicazione ai destinatari secondo il capitolo 16 e, ove previsto, agli organi federali.

La prima verifica complessiva del Modello è programmata all'esito del completamento della documentazione societaria e delle interviste ai responsabili delle funzioni, secondo quanto esposto al capitolo 3; da quel momento la verifica segue il piano dell'Organismo di Vigilanza.

